



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE

Il presente regolamento è stato:

- adottato con deliberazione di C.C. n. 56 del 28/09/2026;
- pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 13/10/2026 al 28/10/2026 Rep n. 1178 senza che siano pervenute osservazioni o richiami;

E' entrato in vigore il 28/10/2026



SOMMARIO

PARTE I - DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Titolo I – I principi generali

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Principi

Articolo 3 – Finalità

Articolo 4 - Rapporti con gli strumenti della programmazione contabile e di pianificazione di settore

Articolo 5 – Attività di interesse generale

Articolo 6 – Enti del terzo settore

Articolo 7 – Pianificazione delle attività

Articolo 8 - Modalità di indizione e di svolgimento delle procedure

Articolo 9 - Criteri e principi comuni

Articolo 10 – Trasparenza e pubblicità

Articolo 11 – Norma di rinvio

Titolo II – La co-programmazione

Articolo 12 – Co-programmazione

Articolo 13 – Rapporti tra la co-programmazione e la programmazione dei servizi

Articolo 14 - Consiglio di Indirizzo per l'Amministrazione Condivisa

Articolo 15 - Verifica e monitoraggio degli impatti sulla programmazione pubblica

Articolo 16 – Avvio del procedimento

Articolo 17 – Avviso pubblico

Articolo 18 - Attività istruttoria

Articolo 19 – Conclusione della co-programmazione

Articolo 20 – Avviso sui risultati

Titolo III – La co-progettazione

Articolo 21 – Co-progettazione

Articolo 22 – Avvio del procedimento

Articolo 23 – Avviso pubblico

Articolo 24 – Tavolo di co-progettazione

Articolo 25 – Conclusione della co-progettazione

Articolo 26 – Avviso sui risultati

Articolo 27 – Convenzione

Titolo IV – L'accreditamento degli ETS

Articolo 28 – Accreditalmento

Articolo 29 - Elenco degli ETS accreditati

Articolo 30 – Avviso di formazione dell'elenco

Articolo 31 – Elenco e obblighi di pubblicazione

Articolo 32 – Co-progettazione previo accreditamento

Articolo 33 – Patto di accreditamento

Titolo V – Le convenzioni

Articolo 34 – Convenzioni



Articolo 35 – Procedimento
Articolo 36 – Requisiti degli ETS

Titolo VI – Beni pubblici

Articolo 37 – Utilizzo e valorizzazione dei beni pubblici
Articolo 38 - Valorizzazione dei beni culturali per finalità di utilità sociale

PARTE II - DELLE FORME DI PROMOZIONE DELL'ATTIVISMO CIVICO

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 39 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
Articolo 40 - Principi generali
Articolo 41 - I cittadini attivi
Articolo 42 - Patto di collaborazione

Titolo II - Disposizioni di carattere procedurale

Articolo 43 - Disposizioni generali
Articolo 44 – Patti di collaborazione ordinari
Articolo 45 – Patti di collaborazione complessi

Titolo III - Cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

Articolo 46 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

Titolo IV - Forme di sostegno

Articolo 47 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
Articolo 48 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
Articolo 49 - Agevolazioni
Articolo 50 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
Articolo 51 – Formazione e scuole
Articolo 52 – Autofinanziamento

Titolo V - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Articolo 53 - Comunicazione di interesse generale
Articolo 54 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

Titolo VI - Responsabilità e vigilanza

Articolo 55 - Formazione per prevenire i rischi
Articolo 56 - Riparto delle responsabilità
Articolo 57 - Tentativo di conciliazione

PARTE III - DELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

Titolo I – Disposizioni generali



Articolo 58 - Oggetto
Articolo 59 - Finalità
Articolo 60 - Settori di intervento
Articolo 61 - Esclusioni
Articolo 62 - Soggetti beneficiari

Titolo II – Forme di contribuzione e vantaggi economici

Articolo 63 - Concessione di contributi ordinari
Articolo 64 - Criteri per la concessione dei contributi ordinari
Articolo 65 - Erogazione dei contributi ordinari
Articolo 66 - Concessione di contributi straordinari
Articolo 67 - Erogazione dei contributi straordinari
Articolo 68 - Concessione di altri vantaggi economici
Articolo 69 - Obblighi dei beneficiari
Articolo 70 - Decadenza
Articolo 71 - Trasparenza

Titolo III - Patrocinio

Articolo 72 - Concessione del patrocinio
Articolo 73 - Modalità di presentazione della richiesta di patrocinio e istruttoria
Articolo 74 - Concessione dell'uso dello stemma del comune

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Titolo I - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 75 – Trattamento e tutela dei dati personali
Articolo 76 – Disciplina conflitto di interessi
Articolo 77 - Clausole interpretative
Articolo 78 - Entrata in vigore e sperimentazione



PARTE I DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) Autorità procedente: l'Ente che indice e definisce il procedimento amministrativo, disciplinato dal Regolamento;*
- b) Ambito: l'Ambito sociale di zona, istituito ai sensi della vigente disciplina statale e regionale in materia di politiche sociali;*
- c) attività di interesse generale: le attività oggetto del Regolamento, previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);*
- d) accreditamento: la modalità di partenariato pubblico-privato sociale, disciplinato dal Regolamento, per l'attuazione degli interventi e dei servizi oggetto dei procedimenti di co-programmazione e di co-progettazione;*
- e) avviso pubblico: l'Avviso pubblicato dall'Autorità procedente con il quale viene avviato il procedimento, in attuazione del Regolamento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss. mm.ii.;*
- f) Codice dei contratti pubblici: la vigente disciplina generale in materia di affidamento di contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm.ii.;*
- g) CIAC: il Consiglio di Indirizzo per l'Amministrazione Condivisa, istituito ai sensi del Regolamento;*
- h) CTS: Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017;*
- i) convenzione: l'atto negoziale con cui l'Autorità procedente affida l'attuazione di progetti di intervento o di servizi alle Organizzazioni di volontariato ed alle Associazioni di Promozione Sociale (APS), ai sensi dell'art. 56 del CTS;*
- l) co-progettazione: è il procedimento amministrativo finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, sulla base dell'attività di co-programmazione, svolta dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 55 del CTS;*
- m) co-programmazione: è il procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 55 del CTS;*
- n) ETS: Enti di Terzo Settore, come definiti dall'art. 4 del CTS;*
- o) MPMI: micro, piccole e medie imprese, ai sensi della disciplina vigente;*
- p) piano sociale di zona: strumento di pianificazione di settore, previsto dalla vigente disciplina statale regionale;*
- q) procedimento: le attività realizzate dall'Autorità procedente in applicazione della Legge n. 241/1990 e ss. mm.ii.;*
- r) programmazione: la programmazione dell'acquisizione di beni e servizi da parte del Comune, in attuazione dell'art. 21 del codice dei contratti pubblici;*
- s) PPPS: partenariato pubblico-privato sociale, attivato nelle forme previste dal Regolamento, in attuazione del CTS;*
- t) Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: registro, suddiviso in sezioni, nel quale sono iscritti gli Enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 45 e ss. CTS;*
- u) Regolamento: il presente Regolamento;*
- v) regolamenti: i regolamenti comunali;*
- z) responsabile del procedimento: il soggetto individuato dall'Autorità procedente ai fini della conduzione del procedimento amministrativo, disciplinato dal Regolamento;*
- aa) trasparenza: la vigente disciplina in materia di trasparenza amministrativa e di accesso agli atti del procedimento;*



bb) valorizzazione dei beni pubblici: il procedimento amministrativo, disciplinato dal Regolamento, ai fini della valorizzazione dei beni pubblici per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi del CTS.

Titolo I – I principi generali

Articolo 1 – Oggetto

1. La presente Parte del Regolamento disciplina le modalità attuative delle forme di partenariato tra Comune ed enti del terzo settore previste dall'ordinamento e, in particolare, dagli artt. 55, 56 e 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore.
2. Le forme di partenariato normate dalla presente Parte sono:
 - la co-programmazione e la co-progettazione;
 - l'accreditamento per la co-progettazione;
 - la convenzione.
3. A queste forme si accostano ulteriori e diversi modelli organizzativi, tipici o atipici, caratterizzati dall'estrinsecazione collaborativa e non competitiva del rapporto tra pubblica amministrazione e soggetti privati a prescindere dalla loro natura giuridica, a differenza di quanto previsto dal d.lgs. 117/2017, la cui applicazione è riservata agli enti del terzo settore ai quali viene riconosciuta una specifica attitudine a partecipare, insieme ai soggetti pubblici, alla realizzazione dell'interesse generale. Tali forme costituiscono oggetto della Parte II del presente Regolamento, che disciplina le ulteriori forme di collaborazione e di promozione dell'attivismo civico quale attuazione aggiuntiva del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.
4. La presente Parte del Regolamento si applica al Comune di Scandiano nonché agli enti, organismi e/o soggetti interamente detenuti e/o partecipati, anche se non riconducibili all'ambito soggettivo di cui all'art. 55, comma 1 del d.lgs. 117/2017, nell'esercizio di compiti inerenti alle attività di interesse generale indicate al successivo art. 5, e previa conforme deliberazione dei competenti Organi.

Articolo 2 – Principi

1. Le forme di partenariato tra Comune ed Enti del Terzo Settore (ETS) sono attuative del principio della sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4 della Costituzione.
2. I percorsi di amministrazione condivisa previsti dalla presente Parte del Regolamento rivestono pari dignità rispetto alle opportunità offerte dal mercato del profitto, equi-ordinando ai contratti pubblici forme alternative, riconosciute, tipizzate e proceduralizzate, di relazione tra pubblico e privato, in cui la causa non poggia sulla corrispettività economica, ma sulla confluenza di risorse per il perseguimento di obiettivi di interesse generale. Pertanto, l'opzione verso forme di amministrazione condivisa appartiene al piano delle scelte politiche strategiche, di natura programmatica, in relazione alle quali gli organi di governo sono chiamati alla responsabilità di individuare il percorso mediante cui raggiungere il benessere della comunità che amministrano. La scelta tra le varie alternative possibili è effettuata, pertanto, in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall'altro, di prevedere la compartecipazione dell'Amministrazione allo svolgimento dello stesso.
3. Le forme di partenariato sono formalizzate secondo principi di cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, nonché trasparenza e pubblicità.
4. Per espressa previsione dell'art. 6 del d.lgs. 36/2023, alle forme di partenariato tra Comune ed Enti del Terzo Settore (ETS) non si applica la disciplina del Codice dei contratti pubblici.



Articolo 3 - Finalità

1. La presente Parte del Regolamento, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma della Costituzione, ha la finalità di sostenere l'attivazione di speciali forme di partenariato pubblico-privato sociale (PPPS), in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti di Terzo Settore:

- a) nelle attività di co-programmazione;
- b) nelle procedure di co-progettazione;
- c) nelle procedure di accreditamento;
- d) ai fini dell'affidamento di convenzioni alle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS);
- e) nell'ambito delle procedure di valorizzazione dei beni pubblici per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Per coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore s'intende:

- a) per quanto riguarda l'Autorità procedente, il mettere a disposizione degli ETS interessati e in possesso dei requisiti previsti dai singoli avvisi pubblici i documenti e le informazioni necessari per la loro partecipazione ai procedimenti disciplinati dalla presente Parte del Regolamento, nonché l'indizione e lo svolgimento dei medesimi procedimenti per il conseguimento delle finalità indicate;
- b) per quanto riguarda gli Enti di Terzo Settore, una partecipazione proattiva, consapevole, collaborativa e responsabile, in quanto finalizzata alla migliore e maggiore cura degli interessi della comunità locale.

3. L'utilizzo delle procedure previste dalla presente Parte del Regolamento devono tendere alla promozione di azioni stabili di collaborazione e di partenariato pubblico-privato sociale, capaci di sostenere:

- l'efficacia e l'appropriatezza delle risposte ai bisogni della comunità, anche mediante la qualificazione della spesa, dell'integrazione delle politiche pubbliche, della compartecipazione degli ETS e degli altri soggetti partecipanti ai procedimenti e, più in generale, mediante la sperimentazione di azioni, interventi e servizi migliorativi ed eventualmente innovativi;
- l'ampliamento, ove necessario e possibile, della platea dei soggetti destinatari degli interventi e dei servizi;
- il passaggio – anche graduale e ove possibile – dei beneficiari degli interventi e dei servizi dalla condizione di assistenza a quella di inclusione sociale, con conseguenti benefici in ordine alla tutela della dignità individuale e della massimizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche;
- la sostenibilità dei progetti degli interventi e dei servizi;
- la tutela dei lavoratori e la promozione della loro qualificazione;
- l'espletamento di procedimenti rispettosi del principio di legalità formale e sostanziale, con conseguente deflazione del contenzioso amministrativo.

4. Alle procedure comparative a evidenza pubblica, indette dall'Amministrazione procedente, in attuazione del presente Parte del Regolamento, si applicano i principi e le disposizioni, in quanto compatibili, previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché la normativa statale e regionale in materia di servizi sociali.

Articolo 4 - Rapporti con gli strumenti della programmazione contabile e di pianificazione di settore

1. La co-programmazione dovrà raccordarsi con il documento recante le linee programmatiche del Sindaco, previsto dalla vigente disciplina, relative alle azioni e ai progetti di intervento e di servizi da realizzarsi nel corso del mandato.



2. La co-programmazione dovrà, altresì, raccordarsi con il Documento Unico di Programmazione (DUP) e, in particolare, con la relativa sezione strategica, che ha orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo.
3. Degli esiti delle procedure di co-programmazione si terrà conto in sede di aggiornamento dei documenti strategici, richiamati in precedenza.
4. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali in ordine al procedimento di elaborazione e approvazione del piano sociale di zona, nonché del relativo contenuto, di competenza dell'Unione Tresinaro Secchia a cui il Comune di Scandiano ha trasferito la relativa funzione.
5. Il Comune di Scandiano può tener conto, per quanto di propria competenza, degli esiti delle procedure di co-programmazione, espletate in applicazione del presente Regolamento, nell'ambito della pianificazione sociale di zona così concorrendo a obiettivi condivisi a livello distrettuale.
6. Le forme di partenariato pubblico-privato disciplinate dalla presente Parte del Regolamento possono essere utilizzate dal Comune di Scandiano ai fini della partecipazione a procedure selettive e comparative indette da Autorità e Amministrazioni europee, statali e regionali, nonché da fondazioni bancarie e, comunque, da altri organismi per l'approvazione di progetti e/o per la concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti riconducibili alle attività di interesse generale indicate nel successivo art. 5.

Articolo 5 – Attività di interesse generale

1. Le forme di partenariato tra Comune ed Enti del Terzo Settore possono essere attivate esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale, quali:
 - a. interventi e servizi sociali;
 - b. interventi e prestazioni sanitarie;
 - c. prestazioni sociosanitarie;
 - d. educazione, istruzione e formazione professionale;
 - e. forme di sostegno alle politiche giovanili;
 - f. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (esclusa l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi);
 - g. interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo;
 - h. interventi e servizi finalizzati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo;
 - i. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - j. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k. le iniziative di animazione territoriale, pubbliche o private, volte alla sponsorizzazione di eventi o di interventi sul patrimonio culturale e paesaggistico, nonché di raccolta fondi da utilizzare per esigenze sociali della comunità locale;
 - l. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - m. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - n. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità, persone senza fissa dimora, persone beneficiarie di protezione internazionale, secondo l'art. 2, comma 4 del d.lgs. 112/2017;
 - o. alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - p. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;



- q. agricoltura sociale;
- r. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- s. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- t. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- u. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- v. protezione civile;
- w. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'elenco delle attività di interesse generale che un Ente del Terzo Settore può svolgere è riportato all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 6 – Enti del Terzo Settore

1. Sono Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
2. La definizione esatta e completa di Ente del Terzo Settore è data dall'art. 4 del d.lgs. 117/2017.
3. Non sono Enti del Terzo Settore le pubbliche amministrazioni e gli enti sottoposti a direzione o coordinamento da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché gli altri soggetti individuati dall'art. 4, comma 2 del d.lgs. 117/2017.
4. I soggetti diversi dagli ETS, pur non potendo partecipare direttamente agli istituti previsti dal d.lgs. 117/2017, possono prendervi parte congiuntamente agli ETS assumendo ruoli secondari, accessori, strumentali, marginali, di sostegno finanziario. Il Comune di Scandiano conserva la facoltà, al di fuori degli istituti di amministrazione condivisa attuativa del Codice del Terzo Settore, di favorire forme di promozione e di coinvolgimento di soggetti diversi dagli ETS previste dall'ordinamento, dai regolamenti, da accordi e protocolli.

Articolo 7 – Pianificazione delle attività

1. La Giunta comunale, in via preliminare, con propria deliberazione, individua per quali materie e progetti attivare forme di partenariato con Enti del Terzo Settore fissando, eventualmente, indirizzi e vincoli procedurali per assicurare il rispetto dei principi di cui al precedente art. 2.
2. La Giunta, contestualmente, individua il dirigente responsabile di ciascun procedimento.
3. Tenuto conto delle possibili e auspicabili connessioni tra le diverse attività di interesse generale elencate all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, le collaborazioni con gli ETS potranno essere precedute anche da accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi della disciplina applicabile e, in termini generali, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, al fine di realizzare attività e iniziative comuni.

Articolo 8 - Modalità di indizione e di svolgimento delle procedure

1. I procedimenti di co-programmazione, di co-progettazione e di accreditamento sono attivati dal Comune di Scandiano quale Autorità procedente mediante la pubblicazione di apposito avviso, nel rispetto dei criteri, dei principi-guida e delle specifiche disposizioni previste dalla presente Parte del Regolamento.



2. Per quanto riguarda le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione sociale di zona, si applica la vigente disciplina regionale e la regolamentazione di attuazione di spettanza dell'Unione Tresinaro Secchia.
3. ETS, singoli e associati, possono formalizzare al Comune di Scandiano una proposta motivata per l'attivazione delle procedure di cui al primo comma; l'Amministrazione non è obbligata a rispondere alle proposte, se ritenute non di interesse generale, le quali, decorsi trenta giorni dalla relativa presentazione, si intendono decadute.
4. Le proposte a iniziativa privata dichiarate di interesse generale, con atto motivato dei competenti organi comunali, sono pubblicate – nel rispetto delle eventuali ragioni di tutela della riservatezza e della tutela delle opere dell'ingegno e della proprietà industriale – unitamente all'avviso con cui viene indetta la procedura.
5. Tutti gli atti dei procedimenti oggetto della presente Parte del Regolamento sono pubblicati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trasparenza amministrativa, mediante la creazione di apposita sotto-sezione all'interno della Sezione "Amministrazione Trasparente".
6. Le operazioni di svolgimento delle procedure sono verbalizzate e gli esiti delle stesse sono contenute nel documento e/o provvedimento conclusivo del procedimento.

Articolo 9 - Criteri e principi comuni

1. L'attivazione di procedimenti di co-programmazione, di co-progettazione e di accreditamento avviene, ove possibile e nel rispetto dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa, nonché di ragionevolezza e di proporzionalità, garantendo i seguenti criteri e principi comuni:
 - a) promozione della qualità, continuità, accessibilità, anche economica, disponibilità e completezza dei servizi, esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione, composizione e qualità del partenariato attivato dal soggetto attuatore degli interventi proposti, con particolare riguardo alla ampiezza delle reti di collaborazione e coinvolgimento dell'associazionismo;
 - b) compartecipazione in termine di messa a disposizione di risorse umane, finanziarie e di beni aggiuntivi rispetto alle risorse pubbliche;
 - c) promozione della risposta più appropriata e personalizzata rispetto ai bisogni, perseguita in termini di efficacia ed efficienza;
 - d) trasversalità delle azioni e delle finalità previste negli interventi proposti al fine della riduzione dell'area dell'assistenza verso percorsi, anche gradualmente e parziali, di inclusione attiva nel mondo del lavoro, laddove opportuno e fattibile;
 - e) qualità dell'aggiornamento professionale e formativo degli operatori, anche volontari, coinvolti nell'attuazione degli interventi e miglioramento delle capacità di autoapprendimento da parte dei beneficiari e degli utenti;
 - f) valorizzazione di progetti e di strumenti riconducibili al settore dell'ICT per il conseguimento delle finalità indicate nel presente Regolamento;
 - g) rispetto di quanto previsto dall'art. 16 (Lavoro negli enti del Terzo settore) e dall'art. 18 (Assicurazione obbligatoria) del CTS.

Articolo 10 – Trasparenza e pubblicità

1. Il Comune garantisce la massima trasparenza e la pubblicità di tutti gli atti relativi alle procedure di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzionamento disciplinate nei precedenti articoli, anche al fine di rendere evidenti i risultati conseguiti con tali processi e le eventuali valutazioni di impatto sociale.
2. I provvedimenti e tutti gli allegati, compresi i verbali delle procedure, vengono pubblicati:



- quali provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013, con particolare riferimento alla co-programmazione;
- quali provvedimenti attributivi di concessioni, sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 33/2013, quale condizione di efficacia legale dei provvedimenti stessi, con particolare riferimento alla co-progettazione, accreditamento e convenzionamento.

3. Nell'ipotesi di procedure di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento avviate su istanza di parte, oltre a quanto sopra, devono essere pubblicate anche le istanze presentate dagli ETS singoli o associati e il verbale di valutazione sull'ammissibilità o meno della proposta presentata e sua contestuale dichiarazione di riconoscimento dell'interesse generale.

Articolo 11 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Parte del Regolamento, si applicano le disposizioni statali e regionali, relative alle attività di interesse generale, indicate nel precedente art. 5, nonché le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Titolo II – La co-programmazione

Articolo 12 – Co-programmazione

1. La co-programmazione consente al Comune, in collaborazione con gli ETS, di individuare i bisogni da soddisfare e i conseguenti interventi necessari, nonché le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse disponibili, in tal modo costruendo politiche pubbliche collettive e condivise. L'Ente favorisce e predilige percorsi di co-programmazione che investano più attività di interesse generale con l'obiettivo di dispiegare, attraverso una visione sistemica, il pieno potenziale dello strumento.

2. La co-programmazione si sostanzia in un'istruttoria partecipata e condivisa nella quale, ferme restando le prerogative del Comune, il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere è il risultato della collaborazione di tutti i partecipanti al procedimento. Le determinazioni conseguenti sono di competenza del Comune di Scandiano quale espressione di autonomia nell'acquisizione, nel bilanciamento e nella sintesi dei diversi interessi acquisiti in coerenza con i propri indirizzi.

3. La co-programmazione può svolgersi anche mediante l'utilizzo degli strumenti telematici e digitali, messi a disposizione dal Comune di Scandiano, comunque garantendo il rispetto dei principi generali, nonché della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e amministrazione digitale.

4. La co-programmazione si affianca alle forme di partecipazione, consultazione e concertazione previste dalla disciplina, generale e di settore, nonché a quelle attivate a seguito di accordi e protocolli di intesa. Si integra, dunque, in base alle specifiche scelte territoriali, con altri strumenti di confronto e coinvolgimento – come processi partecipativi, tavoli tematici, ecc. – che, per le loro caratteristiche, possono risultare più idonei al coinvolgimento di una più ampia tipologia di interlocutori o viceversa trattare temi molto specifici.

Articolo 13 - Rapporti tra la co-programmazione e la programmazione dei servizi

1. Il Comune di Scandiano – nell'elaborare e approvare gli strumenti della programmazione di acquisizione di beni e servizi, di cui all'art. 37 del codice dei contratti pubblici, nonché nell'attivare le procedure di co-programmazione, ai sensi dell'art. 55 del CTS – ne tiene reciprocamente conto ai fini di efficientare e qualificare la spesa pubblica, valorizzare il ruolo attivo degli ETS nell'ambito delle attività



di interesse generale di cui all'art. 5 del presente Regolamento, anche per il tramite degli strumenti di finanza a impatto sociale, previsti dal CTS, e del coinvolgimento di soggetti privati.

2. Per le finalità indicate nel comma 1, le consultazioni preliminari di mercato, disciplinate dall'art. 66 del Codice dei contratti pubblici, sono altresì finalizzate a verificare la fattibilità e la rispondenza agli interessi pubblici del Comune dell'attivazione delle procedure, disciplinate dalla presente Parte del Regolamento, in luogo delle procedure competitive a evidenza pubblica, assoggettate al richiamato Codice dei contratti pubblici.

Articolo 14 - Consiglio di Indirizzo per l'Amministrazione Condivisa

1. La co-programmazione è modalità ordinaria di valorizzazione attiva degli ETS nella costruzione e condivisione della programmazione pubblica, relativa alle attività di interesse generale indicate nell'art. 5.

2. Nel rispetto di quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali e delle prerogative e delle competenze degli organi comunali, il Consiglio di Indirizzo per l'Amministrazione Condivisa" (CIAC) è la sede permanente della Città di Scandiano ai fini dello svolgimento delle procedure di co-programmazione.

3. Il CIAC è coordinato dal Sindaco o dall'assessore delegato. Fa parte del Consiglio il dirigente del settore interessato. Qualora vengano in rilievo macro-aree di attività di interesse generale pertinenti a più assessorati e/o settori, nella composizione del CIAC rientrano tutti gli assessori e i dirigenti interessati; in tali casi, sarà cura del Sindaco individuare l'assessore delegato e il dirigente referente.

Con avviso pubblico, secondo quanto previsto ai successivi artt. 16 e 17, il Comune stabilisce i requisiti, compresi quelli di onorabilità e di assenza di cause di incompatibilità che gli ETS e gli altri soggetti, diversi dagli ETS, devono possedere per far parte del CIAC, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle candidature e delle relative valutazioni.

4. La co-programmazione può avvenire anche su impulso degli ETS, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990 e della disciplina di riferimento. A tal fine, gli ETS, singoli e associati, possono formalizzare al Comune una proposta motivata. Le proposte ritenute di interesse generale sono sottoposte all'attenzione del CIAC. Se non ritenute di interesse generale – anche in assenza di risposta espressa – s'intendono decadute decorsi trenta giorni dalla relativa presentazione. Laddove le proposte siano ritenute di interesse generale, il dirigente competente per materia avvia il procedimento di co-programmazione mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico, ai sensi dei successivi artt. 16 e 17.

5. Il CIAC, al fine di ottimizzare i lavori, si può articolare in "tavoli tematici" corrispondenti alle macro-aree di attività di interesse generale, indicate nell'apposito avviso con il quale il Comune procedente indice l'avvio del relativo procedimento di co-programmazione.

6. In considerazione delle informazioni e della documentazione di cui possano venire in possesso, partecipando al tavolo di co-programmazione, i membri del CIAC, unitamente alla domanda di partecipazione, sono tenuti a presentare:

- apposito impegno unilaterale di riservatezza nonché di manleva del Comune di Scandiano da eventuali responsabilità discendenti dalla violazione del predetto impegno di riservatezza;
- apposita dichiarazione, con la quale il Comune viene manlevato in ordine alla paternità e veridicità della documentazione versata nell'ambito del procedimento, nonché a eventuali responsabilità e/o pretese di terzi, anche relativamente alla tutela della proprietà dell'ingegno; con la medesima dichiarazione si formula espresso consenso all'utilizzo dei contributi partecipativi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di accesso generalizzato da parte di terzi, fatte salve eventuali e documentate ragioni di tutela della riservatezza.

8. L'approvazione del documento finale di co-programmazione, comprensivo dei relativi allegati, e l'adozione degli atti conseguenti sono di competenza del Comune di Scandiano quale Autorità competente.



9. Gli atti relativi al procedimenti di co-programmazione, in quanto connessi ad attività proceduralizzata inerente alla funzione pubblica, sono sindacabili innanzi al TAR dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, entro i termini decadenziali previsti dal vigente Codice del Processo Amministrativo (CPA).

Articolo 15 – Verifica e monitoraggio degli impatti sulla programmazione pubblica

1. Il Comune di Scandiano, quale Autorità procedente, almeno una volta l'anno, pubblica gli esiti dei procedimenti di co-programmazione attivati, anche ai fini del relativo monitoraggio e per la verifica degli impatti sulla programmazione pubblica, conseguenti all'attivazione dei procedimenti di co-progettazione e di accreditamento.
2. Nell'ambito dei procedimenti di co-programmazione, il Comune potrà prevedere e disciplinare la valutazione dell'impatto sociale generato dall'attività degli ETS, ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge 106/2016 e successive modifiche, integrazioni e attuazioni.

Articolo 16 – Avvio del procedimento

1. Il dirigente del settore competente avvia il procedimento con la determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del TUEL.
2. Nella determinazione a contrattare il dirigente indica le finalità del partenariato, requisiti e modalità di selezione dell'Ente o degli Enti del Terzo Settore con i quali collaborare.

Articolo 17 – Avviso pubblico

1. In attuazione dei principi di pubblicità e trasparenza, il dirigente che ha assunto la determinazione a contrattare pubblica sul sito istituzionale del Comune, in Amministrazione Trasparente, un avviso con il quale rende note le finalità del partenariato, i requisiti richiesti e i criteri per selezionare l'Ente o gli Enti del Terzo Settore interessati alla collaborazione, il termine entro il quale presentare la relativa domanda.
2. L'avviso contiene almeno le informazioni seguenti:
 - oggetto o, preferibilmente, pluralità di oggetti tra loro connessi così da favorire percorsi integrati che investano trasversalmente bisogni tra loro collegati, con la precisazione che l'oggetto deve ricadere nelle attività di interesse generale come definite dall'art. 5 del CTS;
 - finalità del procedimento di co-programmazione;
 - requisiti dei partecipanti;
 - modalità di presentazione della domanda di partecipazione e relative dichiarazioni;
 - eventuale documentazione preliminarmente messa a disposizione dei partecipanti;
 - raccordo con l'eventuale successivo procedimento di co-progettazione e ai fini dell'accreditamento;
 - tempi e modalità di svolgimento del procedimento di co-programmazione, anche telematica, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
 - termine per la conclusione del procedimento, come individuato dal comma 3 del successivo art. 9;
 - indicazione del responsabile del procedimento, se diverso dal dirigente;
 - regime di pubblicità e trasparenza.
3. L'avviso è pubblicato per almeno quindici giorni naturali e consecutivi, compresi i festivi.
4. Il dirigente può applicare ogni altra forma di pubblicità dell'avviso ritenuta utile.

Articolo 18 – Attività istruttoria

1. Applicando i criteri definiti nella determinazione a contrattare e nell'avviso, il dirigente individua l'Ente o gli Enti del Terzo Settore con i quali avviare la collaborazione.



2. Le parti concordano un calendario di incontri per programmare interventi e progetti di pubblico interesse e ritenuti necessari. Nel corso dello svolgimento dell'istruttoria, dovranno essere favorite tecniche di facilitazione.
3. Il procedimento si conclude, di norma, entro sessanta giorni dal primo incontro. E' fatta salva la possibilità di proroga di ulteriori trenta giorni a fronte della complessità dell'oggetto e/o del numero dei partecipanti.
4. L'attività di co-programmazione svolta durante gli incontri tra le parti viene descritta in uno o più verbali, sottoscritti dai partecipanti e pubblicati sul sito istituzionale del Comune in Amministrazione Trasparente.

Articolo 19 – Conclusione della co-programmazione

1. Il dirigente competente conclude il procedimento con apposita determinazione nella quale riporta i risultati dell'attività di co-programmazione approvando il contenuto dei verbali di cui all'articolo precedente.
2. Il provvedimento dirigenziale è adottato sulla base di una relazione redatta dal responsabile del procedimento che dia conto della documentazione prodotta dagli ETS durante l'istruttoria, della proposta unitaria e condivisa oppure delle diverse posizioni/proposte espresse dai partecipanti, dei documenti e contributi offerti da eventuali ulteriori soggetti ed enti pubblici intervenuti nel procedimento, degli esiti raggiunti formalizzati in un documento condiviso tra Comune e partecipanti.
3. La Giunta comunale, con propria deliberazione, accerta che gli esiti del procedimento siano conformi agli indirizzi e ai vincoli eventualmente prestabiliti ai sensi del precedente art. 7.

Articolo 20 – Avviso sui risultati

1. I risultati conclusivi delle attività di co-programmazione sono resi noti pubblicando un avviso sul sito istituzionale del Comune, in Amministrazione Trasparente.
2. L'avviso è pubblicato per almeno quindici giorni naturali e consecutivi, inclusi i festivi.
3. Il dirigente può applicare ogni altra forma di pubblicità dell'avviso ritenuta utile.

Titolo III – La co-progettazione

Articolo 21 – Co-progettazione

1. La co-progettazione permette al Comune, in collaborazione con Enti del Terzo Settore, di definire ed eventualmente realizzare specifici progetti di servizio o intervento finalizzati a soddisfare i bisogni individuati attraverso gli strumenti di programmazione.
2. La co-progettazione è la metodologia ordinaria per l'attivazione dei rapporti di collaborazione con gli ETS ed è lo strumento di proceduralizzazione dell'azione sussidiaria.
3. La co-progettazione si basa sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la realizzazione di specifici servizi e interventi, quale esito di un percorso di preliminare e necessaria co-programmazione o di altre forme di programmazione partecipata. Lo sviluppo dell'attività di co-progettazione non investe gli aspetti caratterizzanti del progetto, ma ne definisce le modalità attuative senza che queste producano modifiche sostanziali, intendendo per tali quelle che – se definite sin dall'avvio del procedimento – avrebbero portato all'individuazione di un diverso partner.
4. La co-progettazione e l'attuazione dei progetti degli interventi e dei servizi avvengono nelle seguenti modalità:
 - a) a seguito dello svolgimento di procedimenti comparativi a evidenza pubblica;
 - b) mediante l'accreditamento locale di servizi;
 - c) mediante la stipula di convenzioni con le OdV e APS;

- d) mediante la concessione di contributi e sovvenzioni, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- e) nella forma della valorizzazione di beni pubblici.

Articolo 22 – Avvio del procedimento

1. La co-progettazione è attuata mediante un procedimento di valutazione comparativa e può concludersi con l'accreditamento locale degli interventi e dei servizi, in applicazione del successivo art. 28.
2. Il procedimento di valutazione comparativa è attivato dal Comune quale Autorità procedente, anche a seguito di iniziativa di ETS singoli o associati, dichiarata di interesse generale, mediante la pubblicazione di un avviso pubblico.
3. Qualora l'avvio del procedimento avvenga su sollecitazione degli ETS, questi dovranno presentare una proposta in cui siano almeno indicati i seguenti elementi:
 - l'idea progettuale;
 - le attività;
 - le risorse messe a disposizione e quelle richieste.

In caso di accoglimento, il Comune procede alla pubblicazione di un avviso con cui si informa della valutazione positiva della proposta ricevuta e si invitano gli interessati a presentare una propria proposta, a cui farà seguito una valutazione comparativa da parte del Comune di quanto ricevuto secondo i termini e le modalità indicate nell'avviso stesso. L'attività di impulso degli ETS si incardina in un procedimento amministrativo che soggiace alla disciplina di cui alla Legge 241/1990. In particolare, il Comune di Scandiano non è obbligato a rispondere alle proposte, se ritenute non di interesse generale o specifico, le quali, decorsi sessanta giorni dalla relativa presentazione, s'intendono decadute.

4. Il dirigente del settore competente avvia il procedimento con la determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del TUEL, in cui dovrà essere riportato il CUP (Codice Unico di Progetto) e individuato il responsabile del procedimento se soggetto diverso dal dirigente.
5. Nella determinazione a contrattare il dirigente indica le finalità del partenariato, i requisiti e le modalità di selezione dell'Ente o degli Enti del Terzo Settore con i quali collaborare. In particolare, con la determinazione dovranno essere approvati:

- a) l'avviso pubblico;
 - b) il documento progettuale di massima;
 - c) lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra le parti e, pertanto, contenente gli elementi essenziali quali l'oggetto, la durata, gli obblighi in materia di tracciabilità
 - d) il modello di domanda di partecipazione e le dichiarazioni necessarie od opportune, tra cui l'espressa liberatoria in favore del Comune circa eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte;
 - e) preferibilmente un modello di proposta progettuale ed economica;
- Il provvedimento preciserà l'eventuale facoltà del Comune di riservarsi di integrare le diverse e distinte proposte progettuali per giungere a una proposta progettuale unitaria.

Articolo 23 – Avviso pubblico

1. In attuazione di principi di pubblicità e trasparenza, il dirigente del settore competente pubblica, sul sito istituzionale del Comune in Amministrazione Trasparente, un avviso con il quale rende note le finalità del partenariato, i requisiti richiesti e i criteri per selezionare gli Enti del Terzo Settore, il termine entro il quale presentare la relativa domanda.
2. L'avviso pubblico, in aggiunta a quanto previsto dal precedente art. 17, deve indicare:
 - i) il progetto del servizio e/o dell'intervento da attuare con il concorso degli ETS e degli eventuali soggetti terzi, in coerenza con la relativa attività di co-programmazione;



- ii) i requisiti di ordine generale, comprensivi dell'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alla procedura comparativa (a titolo meramente esemplificativo, conflitti di interesse, incompatibilità, applicazione sanzioni interdittive, anche ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 e ss. mm., nonché – in applicazione analogica – di quelle previste dal Codice dei contratti pubblici);
- iii) i requisiti di capacità tecnica e professionale, nonché quelli di capacità economico-finanziaria pertinenti all'oggetto del procedimento e conformi ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza;
- iv) l'eventuale numero massimo di partecipanti per singolo ente al fine di garantire la semplificazione del procedimento e il principio di parità di trattamento;
- v) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e dell'eventuale proposta progettuale da parte degli ETS, anche quale contributo migliorativo al progetto di massima, eventualmente messo a base della procedura dall'Autorità procedente; tale termine dovrà essere congruo in relazione alla specificità dell'oggetto del procedimento e di quanto richiesto ai partecipanti;
- vi) in ogni caso, il termine per quanto precede sub iv) dovrà essere:
 - vi.a) di almeno dieci giorni, naturali e consecutivi, festivi inclusi, laddove sia richiesta la sola presentazione della domanda di partecipazione;
 - vi.b) di almeno trenta giorni, naturali e consecutivi, festivi inclusi, nelle ipotesi in cui sia richiesta la presentazione – unitamente alla domanda di partecipazione – anche di una proposta progettuale, fatte salve ragioni di urgenza qualificata, debitamente documentate nel provvedimento di indizione della procedura comparativa;
- vii) la durata dell'intervento, eventualmente comprensivo dell'affidamento del servizio, nonché le finalità attese dall'attuazione della co-progettazione;
- viii) le risorse, di varia natura, messe a disposizione dall'Autorità procedente, sia in proprio sia provenienti da altri Amministrazioni ed enti pubblici ovvero da autonomie funzionali e istituti finanziatori nonché l'eventuale richiesta di compartecipazione all'apporto di risorse di varia natura da parte degli ETS con indicazione della relativa disciplina in ordine ai tempi e alle modalità;
- ix) le modalità di svolgimento del tavolo di co-progettazione e dell'attività di coordinamento, nonché dei criteri per la valutazione delle proposte, al fine di formulare una graduatoria di merito per selezionare gli ETS con i quali saranno sottoscritte le convenzioni e sviluppate le co-progettazioni;
- x) i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti diversi dagli ETS;
- xi) termini e modalità per formulare richieste di chiarimenti;
- xii) indicazioni in ordine alla presentazione delle domande di partecipazione da parte di ETS in composizione plurisoggettiva;
- xiii) le ipotesi di decadenza, di recesso e di risoluzione della convenzione, fatte salve le ipotesi di risarcimento del danno;
- xiv) l'eventuale revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione, indicandone tempi e modalità;
- xv) i termini e le modalità per la pubblicità degli esiti del procedimento medesimo, di cui tener conto anche ai fini dell'attività di co-programmazione dell'Ente.

Unitamente all'avviso dovranno essere pubblicati almeno i seguenti allegati:

- modello di domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni;
- schema di convenzione;
- eventuale modello di proposta progettuale;
- modello per la proposta economica.

3. Gli Enti del Terzo Settore coinvolti nella co-progettazione applicano, nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente, il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i servizi, sottoscritto dalle confederazioni sindacali



comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare.

4. Le risorse messe a disposizione dal Comune utilizzabili nell'esecuzione del progetto possono consistere in:

- risorse economiche (contributi economici);
- beni mobili e/o immobili (contributi materiali) di cui deve essere stimato il valore d'uso;
- risorse umane proprie e/o di altro soggetto;
- ulteriori fattispecie riconducibili all'art. 12 della legge 241/1990.

5. Il dirigente, di norma, allega all'avviso:

- un documento progettuale di massima o un progetto a carattere preliminare;
- lo schema di convenzione, regolante i rapporti di collaborazione fra amministrazione procedente e ETS, anche ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il modello di domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa l'espressa liberatoria in favore dell'amministrazione procedente in ordine a eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;
- l'eventuale modello di proposta (progettuale ed economica).

6. L'avviso è pubblicato per almeno quindici giorni naturali e consecutivi, inclusi i festivi.

7. Il dirigente può applicare ogni altra forma di pubblicità dell'avviso ritenuta utile.

8. Gli ETS possono partecipare sia in forma singola sia in forma plurima. Nel caso di soggetto plurimo, l'aggregazione può prevedere nella propria composizione anche la presenza di soggetti non iscritti al RUNTS purché la componente maggioritaria sia rappresentata da Enti del Terzo Settore e sia riservata ai soggetti non iscritti lo svolgimento di attività marginale e/o di completamento rispetto a un'attività principale e prevalente imputabile agli ETS.

9. Le istanze vengono esaminate dal responsabile del procedimento al fine di accertarne l'ammissibilità con riferimento ai documenti programmatori del Comune, nonché all'esito di precedenti procedure di co-programmazione. Laddove siano richieste risorse finanziarie al Comune, il responsabile del procedimento dovrà altresì verificarne l'effettiva disponibilità nel bilancio comunale. La verifica deve essere realizzata entro sessanta giorni dall'avvenuta protocollazione dell'istanza.

10. Le istanze vengono dichiarate inammissibili se non compatibili con i documenti programmatori del Comune, con l'esito di precedenti procedure di co-programmazione o se non vi sia disponibilità finanziaria per farvi fronte. Laddove, invece, le istanze fossero accolte, il responsabile del procedimento avvia la procedura di valutazione comparativa delle proposte progettuali ed economiche, di competenza di apposita Commissione, nominata dall'Autorità procedente.

11. Le operazioni di verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione nonché quelle di valutazione delle proposte progettuali ed economiche sono oggetto di apposita verbalizzazione.

12. Qualora la co-progettazione sia finalizzata alla selezione di soggetti da inserire in albi e/o elenchi, la valutazione potrà sostanziarsi in un giudizio sintetico di ammissione o non ammissione, senza l'attribuzione di punteggi numerici, effettuata direttamente da parte del responsabile del procedimento.

13. Gli atti del procedimento di co-progettazione sono assoggettati al regime di trasparenza totale, di cui alla vigente disciplina, fatte salve le ipotesi in materia di tutela della riservatezza e del segreto industriale. In base al d.lgs. 33/2013, devono essere tempestivamente pubblicati, fatte salve documentate ragioni di esclusione e limitazioni di cui all'art. 5-bis, gli atti e i provvedimenti di seguito elencati:

- provvedimento di avvio del procedimento;
- pubblicazione degli atti della procedura;



- successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, atto di nomina del seggio/commissione per la disamina delle domande ricevute nonché della commissione per la fase valutativa delle proposte progettuali;
- verbali delle operazioni di verifica delle domande, con indicazione degli ETS ammessi e non ammessi al tavolo di co-progettazione;
- verbali di valutazione delle proposte progettuali;
- provvedimento finale/accordo integrativo o sostitutivo *ex art. 11 della legge 241/1990*;
- verbali dei tavoli di co-progettazione;
- convenzione sottoscritta.

In caso di co-progettazione attivata su impulso dell'ETS, occorre provvedere alla pubblicazione anche della domanda presentata, corredata dei relativi allegati e del verbale di valutazione.

Articolo 24 – Tavolo di co-progettazione

1. Applicando i criteri definiti nella determinazione a contrattare e nell'avviso, una commissione - appositamente nominata dal dirigente e dallo stesso presieduta - individua l'Ente o gli Enti del Terzo Settore, utilmente collocati in graduatoria finale.

2. Lo svolgimento della co-progettazione può avvenire mediante tre modalità alternative:

- a) attivazione di un tavolo con gli ETS collocati utilmente nella graduatoria finale;
- b) attivazione di un tavolo con gli ETS collocati utilmente nella graduatoria finale raggiungendo un punteggio pari o superiore a una soglia di sbarramento definita nel provvedimento di avvio del procedimento;
- c) ammissione di tutti gli ETS interessati purché in possesso dei requisiti indicati nell'avviso pubblico.

Nel provvedimento di avvio del procedimento, il dirigente competente fornirà motivazione della modalità scelta, che andrà precisata nell'avviso pubblico.

3. Le parti concordano un calendario di incontri per co-progettare interventi e progetti ritenuti necessari e definirne il contenuto e le modalità attuative.

4. In questa fase, il Comune si riserva la facoltà di avvalersi di facilitatori che curino un processo di confronto costruttivo e generativo tra gli attori coinvolti, gestendo eventuali conflitti e dando vita a un'assunzione di responsabilità individuale e collettiva. In coerenza con il principio di autosufficienza organizzativa e tenuto conto della proficuità di assicurare una figura non solo in possesso di un adeguato livello di competenze specifiche in materia di facilitazione, ma anche di conoscenza del contesto territoriale, il Comune, prima di ricorrere a figure esterne, valuta l'istituzione, nel proprio assetto, di una funzione di facilitazione come dispositivo organizzativo stabile, agevolando specifici percorsi formativi.

5. Il procedimento si conclude, di norma, entro sessanta giorni dal primo incontro. E' fatta salva la possibilità di proroga di ulteriori trenta giorni a fronte della complessità dell'oggetto.

6. L'attività svolta durante gli incontri tra le parti viene descritta in uno o più verbali, sottoscritti dai partecipanti e pubblicati sul sito istituzionale del Comune in Amministrazione Trasparente.

Articolo 25 – Conclusione della co-progettazione

1. Il dirigente del settore competente conclude il procedimento con apposita determinazione nella quale riporta i risultati dell'attività di co-progettazione, approvando i verbali di cui all'articolo precedente.

2. Il dirigente, con la determinazione conclusiva, affida l'attuazione degli interventi o dei progetti all'Ente o agli Enti del Terzo Settore individuati, impegnando la relativa spesa ove prevista.

3. La Giunta comunale, con propria deliberazione, accerta che gli esiti del procedimento siano conformi agli indirizzi e ai vincoli eventualmente prestabiliti ai sensi del precedente art. 7.

4. Nel caso di sessioni di co-progettazioni alle quali partecipino più ETS, singoli o associati, se vi è accordo tra i partecipanti e la proposta è ritenuta dall'amministrazione procedente corrispondente



all'interesse pubblico, il verbale può essere redatto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 241/1990 diventando accordo sostitutivo o integrativo del provvedimento. In mancanza di un accordo tra gli ETS, è il Comune a scegliere la proposta progettuale ritenuta più adeguata.

Articolo 26 – Avviso sui risultati

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 23, comma 13, i risultati conclusivi delle attività di co-progettazione sono resi noti pubblicando un avviso sul sito istituzionale del Comune, in Amministrazione Trasparente.
2. Il dirigente tiene conto anche di quanto elaborato dagli ETS attuatori, in applicazione di criteri organizzativi autovalutazione, nonché degli indicatori di soddisfazione espressi direttamente dagli utenti e destinatari degli interventi di co-progettazione, ove possibile, o da soggetti a diverso titolo qualificati e, comunque, dalle associazioni di tutela degli utenti.
3. L'avviso è pubblicato per almeno quindici giorni naturali e consecutivi, inclusi i festivi.
4. Il dirigente può applicare ogni altra forma di pubblicità dell'avviso ritenuta utile.

Articolo 27 – Convenzione

1. Il dirigente sottoscrive con l'Ente o gli Enti del Terzo Settore una convenzione per l'attivazione del rapporto di collaborazione con i medesimi ETS, singoli o associati.
2. La convenzione disciplina gli elementi dell'esecuzione delle attività di progetto, quali:
 - la durata del partenariato;
 - gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'ente procedente e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
 - le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
 - le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
 - la disciplina in ordine all'eventuale VIS (valutazione di impatto sociale), per come risultante dagli atti della procedura;
 - i termini e le modalità della rendicontazione delle spese, da prevedere obbligatoriamente in ragione della riconducibilità delle risorse riconosciute agli ETS ai contributi, di cui all'art. 12 della legge 241/1990;
 - le modalità di svolgimento dell'attività di coordinamento qualora vi sia il coinvolgimento di più ETS;
 - i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione, laddove sia stato previsto nell'avviso pubblico.

Titolo IV – L'accreditamento degli ETS

Articolo 28 - Accreditoamento

1. L'accreditamento degli interventi e dei servizi è la modalità preferenziale di attuazione della co-progettazione. La procedura di accreditamento si attiva sulla base di un atto di indirizzo della Giunta comunale oppure ricorrendo agli strumenti di pianificazione dell'Ente.
2. L'individuazione degli Enti del Terzo Settore con cui attivare il partenariato avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte



dell'Autorità procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia di accreditamento di servizi sociali e dalla disciplina locale attuativa, in quanto compatibile, l'affidamento degli interventi e dei servizi deve essere conforme ai seguenti criteri e principi comuni:

- a) di norma e laddove possibile, l'ETS accreditato è scelto direttamente dall'utente o da soggetti a diverso titolo qualificati; la scelta viene operata dal Comune solo in via residuale - ossia in assenza attestata di scelta da parte dell'interessato o di chi ne ha la responsabilità genitoriale, la tutela, la curatela, l'amministrazione di sostegno o altro titolo legittimante – e motivatamente secondo quanto previsto dal successivo art. 30;
- b) l'accreditamento è, di norma, a tempo indeterminato, fatte salve le ipotesi di sospensione e decadenza dall'iscrizione al corrispondente Elenco, sulla base di quanto previsto dai singoli avvisi pubblici e dai relativi allegati, per l'erogazione degli interventi e dei servizi;
- c) i reciproci rapporti fra Comune e ETS accreditato sono regolati da apposito Patto di accreditamento, il cui schema deve essere allegato all'avviso pubblico per l'affidamento degli interventi e dei servizi, unitamente alla Carta dei servizi e alla restante documentazione approvata nella determina di avvio del procedimento;
- d) gli ETS accreditati sono onerati di comunicare senza indugio ogni fatto e/o il compimento di atti dai quali possa derivare un pregiudizio e/o una conseguenza sfavorevole sul rapporto di accreditamento in essere e, correlativamente, per l'esecuzione degli interventi e dei servizi;
- e) gli ETS accreditati devono rispettare per tutta la durata del rapporto di accreditamento la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di stabilità occupazionale e di CCNL applicabile, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 16 e 18 del CTS e, più in generale, la normativa a tutela dei diritti dei lavoratori, incluso l'ambito della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La violazione di tali normative nei singoli avvisi e nella relativa documentazione allegata è disciplinata ai fini dell'applicazione dei provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca dell'accreditamento.

Articolo 29 – Elenco degli ETS accreditati

1. Il dirigente competente predispone un Elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati che possono essere chiamati a co-progettare e, successivamente, svolgere attività o servizi di interesse generale.
2. La scelta dell'Ente del Terzo Settore iscritto nell'elenco, chiamato a svolgere l'attività, è riservata al beneficiario finale dell'attività o servizio, ovvero a chi eserciti la rappresentanza o la tutela del beneficiario.
3. A tal fine, il dirigente sottopone al beneficiario dell'attività o del servizio l'elenco degli ETS accreditati e organizza uno o più incontri tra il beneficiario dell'attività o del servizio (o chi eserciti la rappresentanza o la tutela di questo) e gli ETS preselezionati.

Articolo 30 – Avviso di formazione dell'Elenco

1. In attuazione di principi di pubblicità e trasparenza, il dirigente del settore competente pubblica, sul sito istituzionale del Comune in Amministrazione Trasparente, un avviso con il quale rende nota la volontà di attivare rapporti di collaborazione con Enti del Terzo Settore mediante co-progettazione preceduta da accreditamento dei soggetti interessati.
2. L'avviso riporta le informazioni seguenti:
 - requisiti di capacità tecnica-professionale e quelli di capacità economico-finanziaria in rapporto agli interventi e ai servizi accreditati, nel rispetto dei principi di proporzionalità, di ragionevolezza



e di tutela delle MPMI e tenendo conto del regime giuridico peculiare dei vari ETS partecipanti al procedimento;

- modalità di co-progettazione degli interventi e dei servizi, oggetto di accreditamento, tra ETS accreditato e Comune;
- condizioni economiche per l'attivazione del rapporto di accreditamento (importo del contributo riconoscibile agli ETS, tenendo conto della eventuale compartecipazione del beneficiario dell'attività o del servizio);
- regolamentazione delle modalità di scelta degli ETS accreditati per l'attivazione del partenariato;
- nelle ipotesi in cui non opera il diritto di scelta da parte dell'utente o di chi per lui, i criteri e le concrete modalità di affidamento degli interventi e dei servizi da parte del Comune, all'uopo bilanciando gli interessi pubblici alla parità di trattamento, trasparenza, tutela della concorrenza e buon andamento con quelli alla continuità del percorso di assistenza individuale, alla qualificazione del personale impiegato, introducendo, ove possibile, anche criteri preferenziali, sempre nel rispetto dei principi del giusto procedimento;
- obblighi in capo agli ETS partecipanti in ordine ai flussi informativi, in relazione al rapporto di accreditamento, che devono essere garantiti al Comune, quale Autorità procedente, nonché il rispetto del Codice di leale collaborazione tra ETS;
- sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio, di valutazione degli esiti dell'accREDITamento, anche ai fini della continuità dei procedimenti di co-progettazione e di co-programmazione, quali procedimenti circolari, nonché il regime sanzionatorio caratterizzato da richiami, penali graduate, risoluzione del contratto, decadenza dall'elenco;
- regolamentazione delle ipotesi di recesso;
- regolamentazione per la continuità delle attività e dei servizi a fronte di recesso o risoluzione;
- modalità di riammissione all'elenco in caso di cancellazione;
- la conclusione della procedura ad evidenza pubblica.

All'Avviso devono essere allegati almeno i seguenti atti:

- la documentazione relativa al procedimento di co-programmazione o di pianificazione, programmazione generale o settoriale se esistente e pertinente;
- lo schema del Patto di accreditamento.

3. Per quanto concerne la durata dell'accREDITamento, è a tempo indeterminato, salvo revoca, o con durata predeterminata del Patto di accreditamento in relazione alla specifica attività o servizio accreditati.

Articolo 31 – Elenco e obblighi di pubblicazione

1. L'avviso di formazione dell'Elenco è di tipo aperto. L'Elenco, pertanto, viene aggiornato su base annuale, di norma entro il mese di gennaio.

2. Tutti gli ETS che presentino la domanda e dispongano dei requisiti richiesti sono iscritti all'Elenco.

3. Al termine della prima formulazione dell'Elenco e di ogni aggiornamento annuale, l'Elenco viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune, in Amministrazioni Trasparente. Il dirigente può applicare ogni altra forma di pubblicità dell'avviso ritenuta utile.

6. In base al d.lgs. 33/2013, devono essere tempestivamente pubblicati, fatte salve documentate ragioni di esclusione e limitazioni di cui all'art. 5-bis, gli atti e i provvedimenti di seguito elencati:

- provvedimento di avvio del procedimento;
- pubblicazione degli atti della procedura;
- successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, atto di nomina della commissione per la disamina delle domande ricevute;
- verbali delle operazioni di verifica delle domande, con indicazione degli ETS ammessi e non ammessi al tavolo di co-progettazione;



- provvedimento finale di accreditamento degli ETS e relativo elenco;
- patto di accreditamento sottoscritto;
- provvedimenti sanzionatori.

Articolo 32 – Co-progettazione previo accreditamento

1. Formulato l'Elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati e individuato l'Ente o gli Enti chiamati a svolgere attività o servizi, a norma degli articoli precedenti, il dirigente avvia e conclude la co-progettazione secondo quanto previsto dal pertinente Titolo del presente Regolamento.
2. Le parti concordano un calendario di incontri per co-progettare interventi e progetti ritenuti necessari, definirne il contenuto e le modalità attuative.

Articolo 33 – Patto di accreditamento

1. Terminata la fase di co-progettazione, prima di avviare l'esecuzione dell'attività o del servizio, il dirigente sottoscrive, con l'Ente del Terzo Settore, un Patto di accreditamento.
2. Il Patto di accreditamento stabilisce:
 - la durata del partenariato;
 - gli impegni comuni e propri di ciascuna delle parti, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'ente procedente e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
 - le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS, in considerazione della rilevanza degli impegni e delle attività progettuali;
 - le ipotesi di decadenza, di recesso e di risoluzione della convenzione, fatte salve le ipotesi di risarcimento del danno;
 - le eventuali sanzioni e le ipotesi revoca dei contributi a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
 - le cause di risoluzione e di decadenza dell'ente del terzo settore dal Patto medesimo e dall'Elenco;
 - la disciplina in ordine all'eventuale valutazione di impatto sociale;
 - i termini e le modalità di rendicontazione delle spese;
 - i limiti e le modalità di revisione degli accordi, anche a seguito della ri-attivazione della co-progettazione nel corso del partenariato.
3. Il Patto di accreditamento, inoltre, prevede penali a carico dell'ETS in caso di ritardi o inadempimenti nell'esecuzione dell'attività o del servizio in favore del beneficiario.
4. L'Amministrazione controlla e monitora, con continuità, l'erogazione dell'attività o del servizio.

Titolo V – Le convenzioni

Articolo 34 – Convenzioni

1. In attuazione dell'art. 56 del CTS, il Comune può sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, coerenti con la natura e la complessità degli interventi e dei servizi, tenuto conto della co-programmazione.
2. Ai fini della motivazione del provvedimento con il quale si indicano le ragioni di utilizzo dello strumento convenzionale, per "maggior favore rispetto al mercato" si considerano anche gli impatti generati dall'attività di collaborazione nei confronti della comunità di riferimento, purché predeterminabili



in modo oggettivo *ex ante* e valutabili in itinere ed *ex post* ai sensi della disciplina statale di settore, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 della legge n. 106/2016, con conseguente rendicontabilità degli oneri sostenuti dagli Enti del Terzo Settore per la valutazione e misurazione dell'impatto sociale.

3. Del ricorso alle convenzioni con le OdV e con le APS si tiene conto ai fini degli strumenti di co-programmazione, disciplinati dal presente Regolamento, nonché della programmazione dell'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

4. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dalle associazioni di promozione sociale o dalle organizzazioni di volontariato.

Articolo 35 – Procedimento

1. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

2. La determinazione di avvio del procedimento comparativo dà conto dei presupposti previsti dall'art. 56 del CTS per l'attivazione delle convenzioni, con particolare riguardo alla maggior convenienza rispetto all'indizione di procedure competitive di mercato e alla coerenza con la natura e la complessità degli interventi e dei servizi. A tale ultimo proposito, il responsabile del procedimento svolge apposita istruttoria, anche mediante indagini di mercato, o può fare riferimento a dati in possesso di altre amministrazioni pubbliche, conseguenti a istruttorie svolte, tenendo conto degli impatti sociale, economico e occupazionale.

3. Le convenzioni disciplinano i reciproci rapporti tra OdV/APS e Comune, avendo riguardo:

a) alle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge;

b) alla durata della convenzione;

c) al contenuto ed alle modalità dell'intervento volontario;

d) al numero ed all'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;

e) all'aggiornamento ed alla formazione delle persone impegnate nell'attività convenzionata;

f) alle modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici ove esistenti;

g) alle coperture assicurative richieste dal CTS;

h) ai rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;

i) alle modalità di risoluzione del rapporto;

j) alle forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, alla verifica dei reciproci adempimenti nonché alle modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

4. Il procedimento di stipula delle convenzioni si articola nelle seguenti fasi:



- a) adozione del provvedimento di avvio del procedimento che approvi l'avviso pubblico e lo schema di convenzione;
- b) pubblicazione dell'avviso all'albo del Comune di Scandiano – sezione Amministrazione Trasparente per quindici giorni, naturali e consecutivi, inclusi i festivi; il termine può essere ridotto a dieci in caso di motivata urgenza;
- c) procedura comparativa per la scelta del soggetto sulla base di criteri definiti nell'avviso pubblico;
- d) adozione e pubblicazione del provvedimento finale;
- e) sottoscrizione e pubblicazione della convenzione.

5. In base al d.lgs. 33/2013, devono essere tempestivamente pubblicati, fatte salve documentate ragioni di esclusione e limitazioni di cui all'art. 5-*bis*, gli atti e i provvedimenti di seguito elencati:

- provvedimento di avvio del procedimento;
- pubblicazione degli atti della procedura;
- successivamente al termine per la presentazione delle candidature, atto di nomina della commissione di supporto al responsabile del procedimento;
- verbali di valutazione dei progetti presentati;
- provvedimento finale di approvazione dell'eventuale graduatoria e di individuazione dell'intervento/degli interventi ammessi;
- convenzione sottoscritta;
- fase esecutiva della convenzione e controllo pubblico.

6. Resta fermo l'obbligo di cui all'art. 26 del citato decreto legislativo ai fini dell'efficacia del provvedimento che dispone concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a euro mille.

Articolo 36 – Requisiti degli ETS

1. Per poter stipulare le convenzioni, organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS) devono disporre dei requisiti seguenti:

- moralità professionale, dimostrata dal non aver commesso, i rappresentanti legali dell'Ente del Terzo Settore, alcun illecito professionale grave identificato secondo la disciplina di cui all'art. 98 del d.lgs. 36/2023, tale da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'ente medesimo;
- adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

2. L'avviso, con il quale si avvia il procedimento di scelta dell'organizzazione di volontariato o dell'associazione di promozione sociale, descrive i requisiti richiesti.



Titolo VI – Beni pubblici

Articolo 37 – Utilizzo e valorizzazione dei beni pubblici

1. In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e per il più efficace conseguimento delle finalità previste dalla presente Parte del Regolamento, il Comune può affidare a ETS, che ne facciano richiesta o a seguito di partecipazione al procedimento comparativo, indetto come Autorità procedente, beni pubblici di proprietà, allo stato inutilizzati, per le finalità di cui all'art. 71 del CTS, in base ai presupposti e secondo le modalità ivi previste.

2. Nell'ipotesi di affidamento di beni pubblici a seguito di procedura comparativa indetta dal Comune, gli avvisi devono specificare i seguenti elementi minimi:

- a) oggetto e finalità dell'affidamento del bene;
- b) descrizione dello stato del bene, con specificazione della relativa situazione amministrativa;
- c) requisiti e garanzie richiesti agli ETS partecipanti, tenendo conto della concreta natura giuridica degli Enti istanti ed in applicazione del principio di tutela delle MPMI;
- d) termine per la presentazione dell'eventuale proposta progettuale, nel rispetto dei principi di congruità e di proporzionalità;
- e) indicazione dell'eventuale canone di concessione da riconoscere al Comune;
- f) criteri di valutazione delle proposte, mediante la considerazione degli aspetti qualitativi e quantitativi, ivi incluso l'eventuale apporto di risorse aggiuntive per la valorizzazione del bene;
- g) previsione di eventuali clausole sociali;
- h) schema di concessione allegato;
- i) quadro economico dell'intervento, in caso di interventi di manutenzione e/o di riqualificazione, anche funzionale, del bene oggetto di affidamento, con specificazione degli oneri di gestione e di utenza, riferiti almeno al triennio antecedente;
- j) durata dell'affidamento;
- k) disciplina delle sanzioni applicabili al comodatario, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 del CTS.

Articolo 38 – Valorizzazione dei beni culturali per finalità di utilità sociale

1. La presente Parte del Regolamento riconosce il ruolo attivo degli ETS nella valorizzazione dei beni culturali di proprietà del Comune di Scandiano per finalità di utilità sociale.

2. Il Comune può affidare la gestione e la valorizzazione di beni pubblici culturali, in applicazione di quanto previsto dall'art. 71, comma 3, e dall'art. 89, comma 17, del CTS.

In ottemperanza all'art. 71, comma 2, del d.lgs. 117/2017, il Comune può concedere in comodato beni mobili e immobili di proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo Settore, a eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, purchè non di tipo produttivo. La concessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile. A tal fine, il Comune, nella documentazione programmatica o con atto specifico, dà evidenza delle ragioni giustificative della volontà di ricorrere al modello *ex art. 71* e degli esiti complessivi attesi dall'affidamento del bene agli ETS, svolgendo un'attività ricognitiva alla luce del principio di sussidiarietà, al fine di individuare i beni il cui utilizzo possa essere canalizzato verso la confluenza della duplice finalità di riqualificare i beni e di promuovere il ruolo degli ETS nel contesto delle politiche dell'Amministrazione comunale.



3. Il procedimento di concessione in comodato d'uso si svolge nel rispetto della legge 241/1990, con particolare riguardo all'art. 12, nell'osservanza dell'onere motivazionale dato dalla presenza di una condizione nella quale si ritiene sussista un interesse pubblico equivalente o superiore rispetto a quello che potrebbe essere raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni.

4. Il dirigente competente per materia, nel rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicità e secondo i principi di imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, provvede all'approvazione di un avviso di procedura comparativa riservato agli ETS e alla successiva valutazione delle candidature pervenute sulla base di criteri definiti nell'avviso stesso. Nell'avviso sono, altresì, definite le forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i beni mobili e immobili. A conclusione del procedimento, si procederà alla pubblicazione dell'esito e alla stipula di un contratto di comodato.

5. Il Comune può non ricorrere a una procedura comparativa quando il bene abbia scarsa rilevanza economica e non sia destinato a un uso commerciale ovvero qualora sussista una comunione di interessi tra l'attività svolta dal concessionario e i fini più generali dell'Ente.

6. Ai sensi dell'art. 71, comma 3 del d.lgs. 117/2017, i beni immobili culturali di proprietà comunale, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedano interventi di restauro, possono essere dati in concessione a Enti del Terzo Settore, incluse le imprese sociali, che svolgano le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), oz) del Codice del Terzo Settore, con pagamento di un canone agevolato, determinato dal Comune, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

7. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel comma precedente entro il limite massimo del canone stesso.

8. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 36/2023. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e, comunque, non eccedente i cinquant'anni.

9. Oltre a quanto stabilito nel precedente art. 35, gli avvisi pubblici:

- a) disciplinano le sanzioni applicabili al concessionario del bene;
- b) richiamano le indicazioni e le prescrizioni, eventualmente impartite dalle competenti amministrazioni e autorità, in ordine alle finalità di tutela e di valorizzazione dei beni oggetto di affidamento, di cui al d.lgs. n. 42/2004 e ss. mm.;
- c) possono indicare l'eventuale raccordo del procedimento di affidamento con quanto previsto dall'art. 81 del CTS in ordine alla disciplina del social bonus.



PARTE II DELLE FORME DI PROMOZIONE DELL'ATTIVISMO CIVICO

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) beni comuni: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, condividendo con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;*
- b) Comune o Amministrazione: il Comune di Scandiano nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;*
- c) cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni ai sensi del presente regolamento. Possono essere cittadini attivi anche le imprese, purché nella dimensione della loro responsabilità sociale e non nello svolgimento di attività volte al profitto;*
- d) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti non aventi carattere sinallagmatico tra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale;*
- e) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;*
- f) patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;*
- g) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni con caratteri di inclusività ed integrazione;*
- h) rigenerazione: interventi volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;*
- i) gestione condivisa: interventi finalizzati alla valorizzazione sociale e fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;*
- l) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.*

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 39 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. La presente Parte del Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e sulla base dei principi contenuti nel successivo art. 40, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3 comma 2, 118 comma 4, 114 comma 2 e 117, comma 6 della Costituzione e all'art. 1, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241.



2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione, avviati su iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale stessa.
3. La presente Parte del Regolamento trova applicazione in tutti i casi in cui la collaborazione non può avvenire secondo gli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 40 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) *fiducia reciproca*: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
- b) *pubblicità e trasparenza*: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate; riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- c) *responsabilità*: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- d) *inclusività e apertura*: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
- e) *pari opportunità e contrasto delle discriminazioni*: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- f) *partecipazione dei bambini*: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;
- g) *sostenibilità*: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- h) *proporzionalità*: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
- i) *adeguatezza e differenziazione*: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- j) *informalità*: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge; nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- k) *autonomia civica*: l'Amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;



1) *prossimità e territorialità*: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani”.

Articolo 41 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 42 del presente Regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita a un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile, tirocini curriculari o misure alternative alla pena detentiva o pecuniaria con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di pubblica utilità in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare soggetti a tal fine selezionati.

Articolo 42 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto, che può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione, viene individuato congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione mediante la co-progettazione, che precede e accompagna la redazione e la stipula dei patti.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b) il luogo di realizzazione dell'iniziativa;
 - c) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - d) le modalità di azione, il ruolo e i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;
 - e) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
 - f) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
 - g) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
 - h) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
 - i) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la



collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;

j) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;

k) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili a eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del presente Regolamento;

l) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;

m) le modalità per garantire la sostenibilità di tutte le attività connesse con la realizzazione del patto;

n) gli strumenti per garantire la collaborazione fra i patti stipulati nel medesimo territorio.

Titolo II - Disposizioni di carattere procedurale

Articolo 43 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.

2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:

- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'Amministrazione.

3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini, la Giunta comunale individua un'unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell'Amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa, denominata Ufficio per l'Amministrazione condivisa (d'ora innanzi Ufficio):

a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;

b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;

c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;

d) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.

3. L'Ufficio si raccorda con il Consiglio di Indirizzo per l'Amministrazione Condivisa, previsto dal precedente art. 14, di cui ne costituisce un'articolazione organizzativa, attuando gli indirizzi dallo stesso ricevuti.

Articolo 44 – Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio, secondo un modello che verrà messo a disposizione sul sito istituzionale del Comune.

2. Il modello contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.



3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali:

- a) pulizia;
- b) imbiancatura;
- c) piccola manutenzione ordinaria;
- d) giardinaggio;
- e) allestimenti, decorazioni;
- f) attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

4. L'Ufficio identifica entro quindici giorni naturali e consecutivi, inclusi i festivi, il dirigente responsabile che, verificati il rispetto della presente Parte del Regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul sito istituzionale del Comune.

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione, il dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro quindici giorni, naturali e consecutivi, inclusi i festivi, dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

6. Nel caso in cui il dirigente responsabile resti inerte, il dirigente dell'Ufficio dell'Amministrazione condivisa, anche su istanza dei cittadini attivi interessati, invita il dirigente responsabile a concludere il procedimento entro ulteriori sette giorni, naturali e consecutivi, inclusi i festivi, scaduti i quali il dirigente dell'Ufficio dell'Amministrazione condivisa avvia una procedura di consultazione e confronto obbligatorio tra dirigente responsabile e cittadini attivi per raggiungere un'intesa che preveda anche l'adeguamento del patto ordinario.

Articolo 45 – Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione e alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.

3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'Amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.

4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all'Ufficio che pubblica sul sito istituzionale del Comune l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione, che svolge l'attività istruttoria, entro trenta giorni, naturali e consecutivi, inclusi i festivi dalla presentazione della proposta. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di venti giorni, naturali e consecutivi, inclusi i festivi, dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduto detto termine, riprende la decorrenza del procedimento principale.

5. Entro il termine dell'attività istruttoria, qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni.

6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'Ufficio o il dirigente delegato competente può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro quindici giorni, naturali e consecutivi, inclusi i festivi, dalla pubblicazione dell'avviso, un'assemblea dei beni comuni.



7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi, l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.

8. Il dirigente competente, verificati il rispetto della presente Parte del Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro dieci giorni, naturali e consecutivi, inclusi i festivi, dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una proposta deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, che delibera entro ulteriori trenta giorni, naturali e consecutivi, inclusi i festivi, salvo motivata proroga del termine.

9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta comunale, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

Titolo III - Cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

Articolo 46 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 42 del presente Regolamento.

2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.

3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'Amministrazione corredate della documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.

5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.

6. Gli interventi inerenti a beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

7. I patti di collaborazione aventi a oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.

8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

9. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi a oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.



10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata a esso assegnati.

Titolo IV - Forme di sostegno

Articolo 47 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia a oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - c) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
 - d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 48 - Esenzioni e agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale (ex Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche - C.O.S.A.P.) in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni e agevolazioni previste dal Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 42 del presente Regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni e agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 42 del presente Regolamento.

Articolo 49 – Agevolazioni

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e l'Amministrazione, privilegiando strumenti rapidi e informali quali contatti telefonici, e-mail e piattaforme di messaggistica elettronica.



3. Qualora il patto di collaborazione abbia a oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 50 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali e i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

Articolo 51 – Formazione e scuole

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione ispirata ai valori e principi del presente regolamento.

2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra le Istituzioni scolastiche e i genitori, gli studenti, i docenti e chiunque altro voglia impegnarsi per la cura delle scuole come beni comuni materiali e immateriali.

Articolo 52 – Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Titolo V - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Articolo 53 – Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune.

2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi;
- d) assicurare la riconoscibilità dei progetti di amministrazione condivisa, valorizzando l'impegno dei cittadini attivi.



Articolo 54 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito istituzionale, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili e utilizzate.

Titolo VI - Responsabilità e vigilanza

Articolo 55 - Formazione per prevenire i rischi

1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro a utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza e a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
4. Il Comune può stipulare a beneficio dei cittadini attivi apposite polizze assicurative per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 56 - Riparto delle responsabilità



1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che si attivano per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Articolo 57 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti a un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione e uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni, naturali e consecutivi, inclusi i festivi, dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.



PARTE III

DELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate in via continuativa o ricorrente dal soggetto richiedente a beneficio della collettività, rientrante nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione;*
- b) contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario, organizzate sul territorio comunale, o comunque a beneficio della comunità locale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;*
- c) contributi in conto capitale: contributi per la realizzazione di investimenti materiali che rivestano interesse pubblico per il territorio amministrato. L'assegnazione, erogazione e gestione del contributo è esercitata sulla scorta di indirizzi e priorità definiti negli strumenti programmatori dell'Ente;*
- d) vantaggi economici: ogni forma di contributo indiretto, esenzione, sconto tariffario, agevolazione, utilizzo gratuito di spazi o attrezzature che l'Amministrazione concede;*
- e) collaborazioni: realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti in qualità di co-promotore.*

Le collaborazioni sono approvate dalla Giunta comunale o con determina del dirigente del servizio comunale competente, con la sottoscrizione di apposito accordo cofirmato dalle parti, nel quale sono dettagliati gli impegni, i rapporti finanziari e di collaborazione nonché le specifiche responsabilità di ciascuno. Il richiedente la collaborazione dovrà dichiarare di sollevare l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti od omissioni derivanti dall'iniziativa per quanto non rientrante nella parte di stretta competenza della stessa, per cui si assume l'obbligo di tutti gli ulteriori eventuali procedimenti amministrativi necessari previsti per legge tramite le specifiche procedure o per garanzia dei diritti di terzi;

f) patrocinio: il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità.

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 58 - Oggetto

La presente Parte del Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio ai sensi e agli effetti dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm., nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Articolo 59 - Finalità

Il Comune di Scandiano, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono a esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 267/2000.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti



soggettivi e oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.

Articolo 60 - Settori di intervento

La concessione di patrocinio, contributi e altri vantaggi economici è ammessa in relazione ad attività o iniziative da svolgere a Scandiano o comunque a beneficio della comunità locale.

I settori di intervento sono:

- promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale;
- formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale;
- cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;
- sport e tempo libero;
- relazioni internazionali;
- tutela dell'ambiente;
- turismo e animazione della città;
- sviluppo economico e diritti dei consumatori;
- innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione;
- attività umanitarie, di informazione della cittadinanza, prevenzione e salute;
- protezione civile.

Articolo 61 - Esclusioni

Le norme della presente Parte del Regolamento non si applicano:

- ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate, anche impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, ovvero nel caso sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
- ai fondi finalizzati provenienti da soggetti esterni;
- alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
- ai contributi e vantaggi economici comunque denominati, relativi a materie ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali;
- ai contributi e ai vantaggi economici erogati a persone fisiche per finalità socio assistenziali;
- ai contributi e vantaggi economici alle scuole per funzioni istituzionali;
- alle quote associative;
- alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Scandiano a titolo di corrispettivo, di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere e organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
- ai rapporti con gli Enti del Terzo Settore previsti dal d.lgs. 117/2017, per i quali valgono le disposizioni di cui alla Parte I del presente Regolamento.

Articolo 62 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi e vantaggi economici:

- a) le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici;
- b) gli enti associativi ordinari disciplinati dal Codice Civile non iscritti al RUNTS ma ad altri registri previsti dalla legislazione nazionale o regionale, con sede legale o sede operativa nel territorio comunale o che promuovono attività a beneficio della comunità locale;



c) gli enti di promozione sportiva, Federazioni sportive nazionali, regionali e locali, società e associazioni sportive dilettantistiche non iscritti al RUNTS ma ai registri normativamente previsti, aventi sede sul territorio comunale o che promuovano attività a beneficio della comunità locale;

d) altri enti di diritto privato, organizzazioni, comitati, associazioni anche non riconosciute, fondazioni, operanti nei settori di cui all'art. 5, purchè sia statutariamente sancita l'assenza di finalità di lucro, aventi sede sul territorio o che promuovano attività con ricaduta locale;

e) gli Enti del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. 117/2017 qualora non trovi applicazione la Parte I del presente Regolamento, ma ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per l'assegnazione motivata di forme di vantaggio disciplinate dalla presente Parte.

2. Possono beneficiare del patrocinio non oneroso e della concessione di vantaggi economici, oltre ai soggetti sopra indicati, anche gli Enti del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. 117/2017 nonché i soggetti di diritto privato con finalità lucrative o commerciali, qualora promuovano iniziative ritenute di particolare rilevanza per la comunità locale o finalizzate a dare positivo risalto all'immagine del Comune. In tali casi, il provvedimento di concessione dovrà motivatamente evidenziare i vantaggi derivanti alla comunità locale e l'interesse pubblico sotteso all'iniziativa.

3. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolga cariche elettive, funzioni di dirigente o di elevata qualificazione o le ha svolte negli ultimi due anni nell'Ente.

4. Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di associazioni di categorie economiche a favore dell'attività oggetto delle categorie medesime.

5. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che, al momento della presentazione della relativa richiesta, non dichiarano:

a) di riconoscersi nei principi costituzionali democratici e di ripudiare il fascismo e il nazismo;

b) di non professare e non fare propaganda di ideologie nazifasciste, xenofobe, razziste, o in contrasto con la costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa;

c) di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando od usando la violenza quale metodo di lotta politica o propagandando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza;

d) di non compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista e/o nazista, anche attraverso l'uso di simbologie e gestualità ad essi chiaramente riferite; dando atto che la mancata presentazione di tale dichiarazione preclude l'accoglimento della richiesta.

6. I soggetti beneficiari di contributi e di vantaggi economici si impegnano a riportare, nei materiali di comunicazione utilizzati, la dicitura "in collaborazione con il Comune di Scandiano" o "con il contributo del Comune di Scandiano".

Titolo II – Forme di contribuzione e vantaggi economici

Articolo 63 - Concessione di contributi ordinari

1. La concessione di contributi ordinari è disposta in osservanza di criteri di trasparenza e parità di accesso dei richiedenti, pertanto l'Amministrazione procede di norma attraverso la pubblicazione di avvisi.

2. Ogni anno la Giunta comunale, con l'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio, stabilisce le somme da destinare alla concessione di contributi di natura ordinaria per ciascun settore.



3. Le strutture comunali competenti per i vari settori di intervento, su indirizzo della Giunta comunale, adottano e pubblicano annualmente avvisi per la concessione di contributi ordinari, entro un mese dall'esecutività della delibera di indirizzo.

4. Nell'avviso devono essere indicati:

- a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
- b) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi;
- c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
- d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
- e) la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri vantaggi economici ai sensi del presente Regolamento;
- f) i criteri e le tempistiche che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo e le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.

5. L'avviso deve essere pubblicato secondo le regole della pubblicità legale ed è altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso anche attraverso gli organi di stampa locale, sul sito e sui canali di comunicazione del Comune.

6. I soggetti interessati devono presentare una domanda, sui moduli predisposti per tale richiesta, al servizio competente per il settore di intervento per il quale è stato emanato l'avviso nei termini previsti dal bando medesimo.

7. La richiesta deve obbligatoriamente contenere:

- a) una dettagliata descrizione dell'iniziativa/attività, dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di incidere sulla vita della città e/o di promuovere l'immagine della città;
- b) il programma dell'iniziativa con l'indicazione di date, luoghi, orari dell'iniziativa/attività, numero partecipanti ipotizzato, la sua gratuità o meno e la sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
- c) il contributo e/o vantaggio economico richiesto;
- d) il quadro economico dell'iniziativa/attività, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte, l'eventuale esistenza di sponsor;

8. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare e/o la documentazione incompleta, la struttura competente, procederà come previsto dai singoli avvisi relativamente a regolarizzazione della domanda e/o integrazione della documentazione.

9. I contributi ordinari vengono concessi con atto di Giunta comunale.

10. Il provvedimento di cui al comma 9 deve contenere indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando per ciascuno di essi in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

11. Il contributo concesso può essere di importo inferiore rispetto alla richiesta presentata tenuto conto della programmazione delle attività in relazione alle risorse a disposizione.

12. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesse a contributo.

13. In un'ottica di efficace programmazione e di ottimizzazione degli stanziamenti a disposizione, deve essere favorita la predisposizione di un unico avviso per tutti gli ambiti di interesse definiti nell'atto di indirizzo annuale della Giunta comunale. Qualora detti ambiti investano più articolazioni organizzative dell'Ente, la Giunta individuerà il dirigente competente che, coordinandosi con le restanti articolazioni coinvolte, sarà responsabile del procedimento.

Articolo 64 - Criteri per la concessione dei contributi ordinari



1. Per la concessione e quantificazione dei contributi ordinari vengono di norma seguiti criteri di carattere generale, quali, ad esempio:

- grado di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
- rilevanza territoriale dell'attività e ricaduta positiva sul territorio;
- valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale riduzione degli impatti ambientali;
- coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione;
- rilevanza e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- capacità di proporre un progetto in rete fra più associati e/o soggetti;
- gratuita o meno delle attività programmate;
- accessibilità alle persone disabili.

2. Nell'adozione delle linee di indirizzo per la redazione degli avvisi, la Giunta comunale può provvedere a individuare ulteriori criteri di valutazione, sia di carattere generale sia specifici per i vari settori di intervento, in relazione alle priorità e ai programmi annuali dell'Amministrazione.

Articolo 65 - Erogazione dei contributi ordinari

1. I soggetti beneficiari di contributo ordinario, entro 120 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si è ottenuto il contributo, a pena di decadenza dal contributo medesimo, devono presentare al dirigente competente:

- a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- b) rendicontazione economica dell'iniziativa o delle attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
- c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario o ai beneficiari;
- d) attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza).

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al precedente comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere i contributi ordinari per i due anni successivi.

3. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del/la Dirigente competente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione completa prevista al precedente comma 1.

4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale il/la Dirigente competente, con proprio provvedimento, riduce proporzionalmente il contributo concesso.

5. Ai contributi si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

6. È ammessa la liquidazione di parte del contributo, su richiesta del richiedente e se prevista nel provvedimento di assegnazione del contributo:

- a) a parziale anticipazione, entro il 50 % dell'importo, all'avviamento dell'iniziativa;
- b) in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Qualora, secondo quanto previsto al precedente comma 6, fosse stata liquidata parte del contributo ma il beneficiario non presenti la documentazione secondo quanto previsto al precedente comma 2 che comporta la decadenza del contributo, il beneficiario dovrà restituire la somma percepita.

Articolo 66 - Concessione di contributi straordinari



1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta comunale, con propria deliberazione, sulla base delle risorse disponibili in bilancio, nei medesimi settori di intervento di cui all'art. 5.
2. I soggetti interessati devono presentare una domanda, sui moduli predisposti per tale richiesta, al servizio competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento/inizio attività.
3. La richiesta deve obbligatoriamente contenere:
 - a) una dettagliata descrizione dell'iniziativa/attività, dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di incidere sulla vita e/o di promuovere l'immagine della città;
 - b) il programma dell'iniziativa con l'indicazione di date, luoghi, orari dell'iniziativa/attività, numero partecipanti ipotizzato, la sua gratuità o meno e la sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - c) il contributo e/o vantaggio economico richiesto;
 - d) il quadro economico dell'iniziativa/attività, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte, l'eventuale esistenza di sponsor;
4. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare e/o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda e/o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
5. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata e/o la documentazione non sia integrata entro il termine indicato, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza nessuna ulteriore comunicazione.
6. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
7. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'attività/iniziativa messa a contributo.

Articolo 67 - Erogazione dei contributi straordinari

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 120 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:
 - a. una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'attività/iniziativa per cui è stato concesso il contributo;
 - b. la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
 - c. copia delle fatture e dei documenti di spesa.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi straordinari per i due anni successivi.
3. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del Dirigente del settore competente entro i 60 giorni dall'arrivo della documentazione completa.
4. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
5. È ammessa la liquidazione di parte del contributo, su richiesta del richiedente e se prevista nel provvedimento di assegnazione del contributo:
 - a) a parziale anticipazione, entro il 50 % dell'importo, all'avviamento dell'iniziativa;
 - b) in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo.



6. Qualora, secondo quanto previsto al precedente comma 5, fosse stata liquidata parte del contributo ma il beneficiario non presenti la documentazione secondo quanto previsto al precedente comma 2 che comporta la decadenza del contributo, il beneficiario dovrà restituire la somma percepita. Qualora il beneficiario non restituisca quanto già percepito non potrà più ricevere contributi.

Articolo 68 - Concessione di altri vantaggi economici

1. Ai fini dell'applicazione della presente *Parte del* Regolamento, gli altri vantaggi economici sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del vantaggio economico concesso (es. contributo indiretto, utilizzo sale, impianti, attrezzature).

2. L'utilizzo dei vantaggi economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è disciplinato dall'atto di concessione.

3. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il vantaggio esclusivamente per l'uso e le finalità previste.

4. Il beneficiario assume la qualità di custode dei beni assegnati in uso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene concesso.

5. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

6. Le attività svolte nell'ambito degli accordi di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale (ex Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche - C.O.S.A.P.) in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.

Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni e agevolazioni previste dal Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 42 del presente Regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) si tratti di iniziative occasionali;

b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 68 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni e agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 42 del presente Regolamento.

Articolo 69 — Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative, apponendo le diciture che verranno comunicate nell'atto di concessione.

3. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

Articolo 70 — Decadenza

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 65, comma 3, dall'articolo 67, comma 3 e in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art. 73, i beneficiari decadono dal contributo concesso:



a) nel caso in cui l'iniziativa/attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione; sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa;

b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.

2. Nel caso in cui l'iniziativa/attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del Comune.

3. Dal terzo anno di applicazione del presente regolamento, nel caso in cui sia stata dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

Articolo 71 - Trasparenza

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. I contributi erogati ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale nei tempi e nei modi previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni.

Titolo III – Patrocinio

Articolo 72 - Concessione patrocinio

1. Il patrocinio può essere concesso anche a iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.

2. Il patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

3. La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

4. Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

5. Il patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 60 qualora questi abbiano un valore pubblico.

6. Il Sindaco, sentito il parere dell'assessore competente, concede con propria nota il patrocinio. Il patrocinio s'intende concesso, senza l'adozione di un atto da parte del Sindaco, qualora l'Amministrazione, nelle forme previste dal presente Regolamento, promuova o sostenga un'iniziativa adottando una deliberazione della Giunta comunale.

7. Il patrocinio dell'Amministrazione comunale consiste nell'autorizzazione a utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine del Comune (stemma comunale), unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Scandiano".

8. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco dell'anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere presentata ogni anno.



9. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali e amministrativi che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni dell'amministrazione comunale.

10. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazioni al programma dell'iniziativa deve darne tempestiva comunicazione all'Ente che si riserva di riesaminare la domanda.

11. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previe ulteriori modifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati dal presente Regolamento, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.

12. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione.

13. Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

14. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Scandiano venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti. Ogni caso di uso improprio verrà sanzionato dal Dirigente con una multa da € 100,00 a € 2.500,00 motivando la graduazione della sanzione sulla base della gravità del danno subito.

Articolo 73 - Modalità di presentazione delle domande di patrocinio e istruttoria

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune e l'utilizzo della stemma istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'evento.

2. La domanda, redatta in carta semplice, preferibilmente attraverso la compilazione del modulo predisposto dall'Amministrazione e scaricabile dal sito internet www.comune.scandiano.re.it, va indirizzata al Sindaco di Scandiano. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere: la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento.

3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

4. Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio verrà emesso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa. Il patrocinato avrà la possibilità di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sul sito istituzionale del Comune di Scandiano e sui canali di comunicazione del Comune.

Articolo 74 - Concessione dell'uso dello stemma del comune

1. Lo stemma e la scritta Comune di Scandiano sono il logotipo del Comune di Scandiano, non sono modificabili le loro proporzioni, rapporti dimensionali o allineamenti. L'uso dello stemma viene concesso dal Sindaco insieme al patrocinio.

2. L'utilizzo dello stemma comunale, senza la concessione del patrocinio, è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

3. Lo stemma, nella sua corretta versione può essere richiesto al Servizio competente per i vari settori di intervento.

4. Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.



5. E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici. Qualora vengano prodotti materiali a stampa, per l'affissione dovrà essere rispettato il regolamento comunale in vigore in materia.



PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Titolo I - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 75 – Trattamento e tutela dei dati personali

1. È sempre vietata la pubblicazione e la divulgazione dei dati delle persone fisiche che direttamente o indirettamente partecipano ai procedimenti di partenariato oggetto del presente Regolamento.
2. Il trattamento dei dati delle persone fisiche che, in rappresentanza di enti del terzo settore, partecipano a forme di partenariato con il Comune avviene esclusivamente per svolgere le attività di interesse generale elencate dall'art. 5 del Codice del terzo settore e dall'art. 3 del presente Regolamento.
3. Il trattamento dei dati delle persone fisiche è effettuato esclusivamente per conseguire finalità di pubblico interesse generale connesse allo svolgimento delle suddette attività e delle funzioni istituzionali del comune.

Articolo 76 – Disciplina dei conflitti di interesse

1. Le disposizioni previste per i conflitti di interesse da parte del responsabile del procedimento si applicano a tutti i soggetti che partecipano ai procedimenti oggetto del presente Regolamento.
2. La violazione di tali disposizioni comporta la revoca dei provvedimenti di formalizzazione delle partnership nel contempo adottati, con riferimento alle singole fattispecie di conflitto di interesse.

Articolo 77 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini o tra Amministrazione ed ETS le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate e applicate nel senso più favorevole all'attuazione del principio del risultato e dell'effetto utile.

Articolo 78 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line; da tale data, è abrogato il Regolamento comunale per l'erogazione di contributi e vantaggi economici e patrocinio, approvato con deliberazione consiliare n. 155/2020.
2. Al fine della corretta applicazione del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata sul sito istituzionale che dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line dei soggetti interessati. I contenuti dello stesso sito devono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.
3. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte a un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.
4. Al termine del biennio di sperimentazione, il Consiglio di Indirizzo per l'Amministrazione Condivisa redigerà apposita relazione da presentare al Consiglio comunale.

